



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

**Istituto Comprensivo Statale "Enrico Fermi"**

*Via E. Fermi 400 - 21044 Cavaria con Premezzo (Va)*

*Tel. 0331/212640-216284 Fax. 0331/217400*

*C.F. 82010620126 - Cod. Meccanografico VAIC84100G*

*E- Mail vaic84100g@istruzione.it P.E.C. vaic84100g@pec.istruzione.it*

*Sito Istituto : www.istitutocomprensivocavaria.edu.it*

Prot. n.4687/C2

Cavaria con Premezzo, 21/09/2020

Comunicazione interna n. 18

**Ai docenti**  
**Al personale ATA**  
**Al DSGA**  
**All'ufficio personale**  
**Al sito web dell'istituto**  
**Atti**

**Oggetto: Legittima fruizione permessi legge n.104/92.**

Il Par. 8 della C.P.C.M. - Dipartimento Funzione Pubblica - numero 13 del 6 dicembre 2010, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'esperimento di controlli nei confronti del personale di ruolo, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche, al fine di verificare la reale titolarità, in capo agli stessi, dei benefici di cui alla legge n. 104/92, sia con riguardo ai permessi mensili e/o al congedo biennale, sia ai fini della redazione delle graduatorie di Istituto per l'individuazione di eventuali soprannumerari. È necessario, pertanto, che chi intende fruire di tali giorni di permesso **rinnovi almeno annualmente** la documentazione richiesta. Per l'anno scolastico 2020/2021 tale documentazione deve essere rinnovata entro il **5 ottobre 2020**.

In sede di richiesta dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92, deve essere prodotta annualmente, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione autocertificata del lavoratore**, sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui si attestano: l'esistenza in vita del disabile per l'assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici; il legame di parentela; che il lavoratore assiste con continuità ed in via esclusiva il familiare disabile; che nessun altro componente della famiglia beneficia, per assistere il familiare disabile, dei permessi retribuiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/92 (come modificato dalla Legge 53 del 08/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni); che il disabile non è ricoverato a tempo pieno; che la certificazione sanitaria non è scaduta e non ha subito modifiche.

Ciò premesso, le SS.LL. sono invitate a volere procedere alla formulazione di istanza, corredata dalla documentazione, necessaria agli accertamenti posti a carico della scrivente. Coloro che hanno già fruito dei benefici in argomento nel decorso anno scolastico e che si trovano in una situazione invariata, possono autocertificare il diritto al beneficio, sempreché il giudizio di gravità della situazione di handicap rilasciato al soggetto dalla Commissione ASL, sia irreversibile.

Il personale che ha prodotto la documentazione di cui sopra all'avvio del corrente anno scolastico, è esentato dal ripresentarla.

Si ritiene, inoltre, importante segnalare che l'Inps con circolare applicativa della nuova normativa n.45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Sullo stesso tema è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla delicata questione della programmazione dei permessi che, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Pertanto, al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione scolastica, i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a produrre **pianificazioni mensili di fruizione dei permessi** o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate di permesso, rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Deborha Salvo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993*